

MAZZONI AVVOCATI

Avv. Francesco Mazzoni

Avv. Antonio De Prata

Seravezza – Parma, 24 ottobre 2023

Spettabile

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

in persona del legale rappresentante *pro tempore*

parcoalpiapuane@pec.it

Alla cortese attenzione del Responsabile UOS Controllo Attività Estrattive
Dott.ssa Geol. Anna Spazzafumo

e p.c.

Comune di Stazzema

comune.stazzema@postacert.toscana.it

Unione dei Comuni della Versilia

unionedicomunialtaversilia@postacert.toscana.it

Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Autorizzazioni Ambientali

Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti

Settore Miniere

Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti

Settore Sismica

Direzione Difesa del suolo

Settore Genio civile

regionetoscana@postacert.toscana.it

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio

per le province di Lucca e Massa Carrara

mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it

A.R.P.A.T. di Lucca

arp.at.protocollo@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana Nord Ovest

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale

adbarno@postacert.toscana.it

Provincia di Lucca

provincia.lucca@postacert.toscana.it

OGGETTO: Cava Pendia Tana – istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 presentata in data 17.02.2022, protocollo n. 683 – comunicazione di avvio del procedimento del Parco Regionale delle Alpi Apuane n. 2462 del 14 giugno 2022 - RICHIESTA DI SOSPENSIONE

**DEL PROCEDIMENTO PER UN PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI –
ISTANZA DI ANNULLAMENTO D’UFFICIO DEL DINIEGO OPPOSTO
ALL’ISTANZA DI SOSPENSIONE PRESENTATA – OSSERVAZIONI,
DOCUMENTI E INTEGRAZIONI EX ART. 10-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990**

I sottoscritti, Avv.ti Francesco Mazzoni, c.f. MZZFNC84T01E463A, pec: francescomazzoni@pec.giuffre.it, e Antonio De Prata, c.f. DPRNTN92B21G870Y, pec: antoniodoprata@pec.it, in qualità di procuratori della società **CAVE CECCONI S.r.l.**, con sede legale a 55047 Seravezza (LU), in Via Barsanti, 191, c.f. 02409830466, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, Anna Maria Ceconi, c.f. CCCNMR48L53I942B, nata a Stazzema (LU), il 13/07/1948,

VISTO l’art. 27-bis, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 ai sensi del quale “*su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni*”;

RICHIAMATO il verbale della riunione della conferenza di servizi del 31 maggio 2023, trasmesso unitamente alla comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 con nota prot. n. 4424 del 12/10/2023;

RICHIAMATE, in particolare, le conclusioni di tale verbale in cui si specifica quanto segue:

*“La Conferenza di servizi rileva come sia indispensabile acquisire documentazione certa relativa alla disponibilità dei beni e prende atto di come la richiesta di un pronunciamento di urgenza in merito al **procedimento di usucapione** dimostri che ad oggi non c’è certezza circa la disponibilità da parte del proponente di alcuni dei mappali su cui insiste l’intervento ed in particolare del mappale n. 15, sezione B foglio 3, come già segnalato dal Comune di Stazzema nella precedente riunione della conferenza di servizi.*

*La Conferenza di servizi ritiene che il **progetto di ripristino dell’alveo del Canale delle Fredde**, richiesto dal Parco e pianamente consentito dal PABE vigente, richiede l’apporto di diverse professionalità e competenze che vanno dall’ingegneria idraulica e ambientale alle scienze naturalistiche e reputa pertanto necessario valutarlo congiuntamente al progetto di coltivazione, in quanto ne andrà a costituire parte integrante e sostanziale, finalizzata anche a garantire la compatibilità paesaggistica ed ambientale dell’intero intervento.”*

CONSIDERATO che i due motivi asseritamente ritenuti ostativi all’accoglimento dell’istanza sono, in realtà, infondati e insussistenti;

CONSIDERATO altresì che, tuttavia, la proponente, senza in alcun modo prestare acquiescenza, bensì a puro titolo meritorio, anche in ossequio ai principi di correttezza, buona fede e leale cooperazione che informano il rapporto tra privato e Amministrazione, come anticipato, si è impegnata e intende impegnarsi:

- i. a incardinare presso il Tribunale Civile di Lucca il procedimento finalizzato all’emanazione della declaratoria dell’intervenuta usucapione dell’area di cui al mappale suindicato;
- ii. a presentare ulteriori integrazioni con riguardo alle misure di mitigazione proposte e, in particolare, al progetto di ripristino del Canale delle Fredde.

DATO ATTO che le due attività appena indicate richiedano la sospensione del procedimento;

RILEVATO altresì che la proponente si impegna, anche nel corso del periodo di sospensione, a informare ritualmente l’Autorità procedente e tutte le Amministrazioni interessate, invitate a

partecipare alla conferenza di servizi, riguardo a ogni avanzamento inerente ai due adempimenti in parola, versando nel procedimento, tempo per tempo, i relativi atti e documenti;

DATO ATTO, infine, che la proponente ritiene che, in relazione alle attività e agli adempimenti richiesti, sia ragionevole chiedere la sospensione per il termine massimo consentito dalla norma e, dunque, per un periodo di centottanta giorni;

EVIDENZIATO che, qualora la proponente fosse in condizione di completare e depositare entro un termine minore le integrazioni ritenute necessarie, la stessa si impegna sin d'ora, peraltro avendone interesse, a presentare formale, immediata, istanza di riattivazione del procedimento;

DATO ATTO che con istanza assunta al protocollo del Parco al numero 4516 in data 17/10/2023 la società proponente ha chiesto la sospensione del procedimento per un periodo di centottanta giorni;

VISTO l'atto con il quale Codesto Spettabile Ente Parco riteneva inammissibile tale richiesta di sospensione del procedimento poiché, secondo la ricostruzione dell'Ente, in questa fase del procedimento "il progetto presentato dal proponente e le relative istruttorie e valutazioni sono ormai definite e concluse e la conferenza di servizi ha espresso il proprio giudizio definitivo", in quanto, sempre secondo il Parco, "a seguito della comunicazione dei motivi del diniego dell'11 ottobre 2023 il proponente può inviare esclusivamente controdeduzioni a tali motivi. In questa fase non è possibile modificare il progetto o attendere l'esito del procedimento finalizzato all'emanazione della declaratoria dell'intervenuta usucapione, attivato presso il Tribunale Civile di Lucca";

CONSIDERATO che, in realtà, la sospensione richiesta fosse e sia ammissibile e meritevole di accoglimento,

tutto ciò premesso e considerato

CHIEDE

**a Codesto Spettabile Parco Regionale delle Alpi Apuane
nella sua qualità di Amministrazione procedente**

- 1. di annullare d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della Legge n. 241/1990, il provvedimento prot. n. 4579 del 19/10/2023, con il quale ha ritenuto inammissibile la richiesta di sospensione del procedimento presentata dal proponente;**
- 2. per gli effetti, in accoglimento dell'istanza prot. n. 4516 del 17/10/2023, di disporre la sospensione del procedimento al fine di consentire al proponente di presentare le integrazioni suindicate;**
- 3. in subordine, di prorogare il termine per la presentazione di osservazioni e documenti, a seguito della comunicazione ex art. 10-*bis* della Legge n. 241/1990 di almeno trenta giorni;**
- 4. in via ulteriormente subordinata, di valutare le osservazioni e le integrazioni presentate in questa sede e, per gli effetti, previa convocazione di apposita riunione della conferenza di servizi, accoglierle e, di conseguenza, concludere positivamente il procedimento, mediante il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico.**

La sospensione richiesta dalla proponente era ed è ammissibile e deve essere accolta.

Come anticipato:

- i. la richiesta di sospensione presentata dalla proponente è ammissibile e, anche sulla base delle motivazioni addotte a supporto della stessa, avrebbe dovuto e deve essere accolta;

3

- ii. il preavviso di rigetto di cui all'art. 10-*bis* della Legge n. 241/1990 è istituito finalizzato a suscitare un'ancor più marcata dialettica procedimentale, favorendo la partecipazione del richiedente e il confronto di retto tra proponente e Amministrazione;
- iii. a seguito della comunicazione dell'art. 10-*bis* della Legge n. 241/1990 il richiedente può presentare integrazioni al fine di superare i motivi ritenuti ostativi all'accoglimento dell'istanza e, dunque, allo scopo di far mutare l'avviso e l'orientamento dell'Amministrazione.

A tal proposito, al fine di ottenere l'invocata sospensione del procedimento, consentendo all'interessata di presentare le proprie integrazioni idonee a superare i motivi asseritamente ritenuti ostativi all'accoglimento dell'istanza, si richiama l'attenzione dell'Autorità procedente sul contenuto della nota con la quale viene ritenuta inammissibile la richiesta di sospensione della proponente in quanto, secondo il Parco *“il progetto presentato dal proponente e le relative istruttorie e valutazioni sono ormai definite e concluse e la conferenza di servizi ha espresso il proprio giudizio definitivo”*.

In realtà, a seguito del preavviso di rigetto, il privato ben può presentare integrazioni finalizzate a far cambiare l'avviso e l'orientamento dell'Amministrazione.

Diversamente da quanto sostenuto da Codesto Spettabile Ente Parco nel recente atto con il quale è stata ritenuta inammissibile la richiesta della proponente, lo scopo del preavviso di rigetto è proprio quello di indurre l'interessato a portare elementi ulteriori, finalizzati al superamento dei motivi asseritamente ritenuti ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Così come, al momento della comunicazione di cui all'art. 10-*bis* della Legge n. 241/1990, le valutazioni dell'Amministrazione e della conferenza di servizi non sono (e non possono essere) *“definite e concluse”*, come invece sostenuto da Codesto Spettabile Ente nell'atto del quale si chiede, con la presente, una rimediazione.

Riguardo alla *ratio* del preavviso di rigetto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire, ribadendolo in ogni tempo che, la finalità dell'istituto è proprio quella di consentire all'interessato *“di presentare le proprie osservazioni o integrazioni documentali, al fine di far mutare avviso all'amministrazione medesima”* (Cons. Stato, Sez. Quarta, 27/06/2023, n. 6279; Cons. Stato, Sez. Seconda, Sent., 21/07/2023, n. 7158; in termini, già in tempi risalenti, Cons. Stato, Sez. Sesta, 20 dicembre 2012, n. 6576).

Anche i Giudici di primo grado hanno ribadito, unanimemente, che *“il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. n. 241 del 1990 è un atto endo-procedimentale avente lo scopo di consentire all'interessato di instaurare un vero e proprio contraddittorio con l'Amministrazione, mediante la presentazione delle proprie osservazioni o integrazioni documentali, al fine di aumentare così la possibilità di far modificare l'avviso della Pubblica Amministrazione e ottenere il soddisfacimento dei suoi interessi.”* (Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. Prima, 14/05/2019, n. 206; in termini Tar Lombardia, Brescia, Sez. Prima, 21/05/2018, n. 504; Tar Veneto, Sez. Seconda, 9 maggio 2022, n. 683).

Il privato ha dunque facoltà di presentare le proprie osservazioni e integrazioni documentali proprio *“al fine di aumentare così la possibilità di far modificare l'avviso della Pubblica Amministrazione e ottenere il soddisfacimento dei suoi interessi. Infatti, sulla base delle osservazioni presentate dal soggetto interessato, la P.A. può addivenire ad una conclusione del procedimento diversa rispetto a quella prospettata nel preavviso di rigetto ovvero può confermare la propria posizione nell'atto di diniego che è il solo atto definitivo e, quindi, lesivo della sfera giuridica del destinatario (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 9 novembre 2015, n. 5208, sez. VI, 25 febbraio 2015, n. 1256, T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 23 settembre 2015, n. 591)”* (Tar Puglia, Lecce, Sez. Prima, 23 febbraio 2022, n. 311, che richiama Tar Campania, Napoli, Sezione Ottava, 6 giugno 2016, n. 2795).

È dunque pacifico che, a seguito del preavviso di rigetto, l'interessato possa produrre integrazioni finalizzate a far mutare l'avviso dell'Amministrazione e, in specie, a superare i motivi asseritamente ritenuti ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Tanto chiarito in termini generali, tale conclusione è valida, a maggior ragione, nel procedimento disciplinato dall'art. 27-*bis* del D.lgs. n. 152/2006 in cui:

- a. la complessità, anche tecnica, delle questioni che il P.A.U.R. involge, nonché la natura e i contenuti della documentazione e degli elaborati richiesti al proponente motivano e giustificano la presentazione di integrazioni, specificazioni e precisazioni anche a seguito dell'invio della comunicazione ai sensi dell'art. 10-*bis* della Legge n. 241/1990;
- b. a conferma e riprova di ciò, è la disciplina specifica del procedimento ai sensi dell'art. 27-*bis* del D.lgs. n. 152/2006 a prevedere espressamente la possibilità di concedere una motivata e congrua sospensione del procedimento, onde consentire all'interessato di fornire il proprio apporto collaborativo e di presentare specifiche integrazioni in ottemperanza a quanto richiesto dall'Amministrazione procedente e dalle Amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi;
- c. **in ogni caso, in generale, l'Amministrazione ha il potere di sospendere il procedimento, motivatamente e per un tempo congruo.**

Infatti, l'art. 21-*quater* della Legge n. 241/1990 prevede che *“l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze”*.

Altresi, l'art. 7, comma 2, della Legge n. 241/1990 prevede che *“nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari”*.

A completare il quadro normativo dal quale si evince il principio generale in esame, è il caso di richiamare, inoltre, l'art. 6, comma 1, lettera b), della medesima Legge n. 241/1990, che annovera tra i compiti del Responsabile del Procedimento quello di accertare *“di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”* e, ancor prima, l'art. 2 della stessa Legge, in materia di conclusione del procedimento e, in specie, di termine di conclusione del procedimento.

Ebbene, dalle norme richiamate si ricava l'esistenza di un generale potere di sospensione del procedimento da parte dell'Amministrazione (in tal senso, si richiamano Tar Liguria, Sezione Prima, 8 febbraio 2017, n. 91; Tar Toscana, Sezione Terza, 30 ottobre 2018, n. 1417; Tar Emilia – Romagna, Parma, Sezione Prima, 30 marzo 2021, n. 78), che deve trovare adeguata giustificazione nel paradigma normativo che regola l'attività amministrativa.

Quindi, la sospensione del procedimento trova conferma e copertura normativa tanto nella disciplina generale del procedimento amministrativo quanto nella disciplina specifica del P.A.U.R.

Peraltro, nel caso di specie, proprio a fronte delle richieste dell'Amministrazione, il proponente, tramite il procuratore presente alla riunione della conferenza di servizi del 31 maggio 2023, aveva fatto presente che la società istante si sarebbe potuta avvalere della sospensione in parola.

Dunque, in conclusione:

- i. anche a seguito della comunicazione *ex art. 10-bis* della Legge n. 241/1990, l'interessato può presentare integrazioni, al preciso scopo di far cambiare avviso all'Amministrazione;
- ii. al momento di tale comunicazione, le valutazioni dell'Amministrazione non sono (né potrebbero o possono essere) legittimamente definite e concluse;
- iii. per presentare le integrazioni necessarie a superare i motivi asseritamente ritenuti ostativi all'accoglimento dell'istanza, il privato – richiedente – proponente ben può chiedere una motivata sospensione del procedimento;
- iv. la sospensione del procedimento richiesta e conseguentemente disposta a tal fine risponde ai principi generali di leale cooperazione, correttezza e buona fede che informano il rapporto tra privato e Amministrazione, nonché al consolidato principio di partecipazione che ispira il procedimento amministrativo;
- v. ciò vale a maggior ragione a fronte di una norma specifica, quale è quella dettata dal comma 5 dell'art. 27-*bis* del D.lgs. n. 152/2006, che prevede la sospensione del procedimento al fine di consentire al privato di presentare le integrazioni ritenute necessarie.

A ogni buon conto, in via meramente subordinata, ferma e assorbente la richiesta preliminare di sospensione del procedimento al fine di consentire alla proponente di presentare le proprie osservazioni e integrazioni, si procede prendendo posizione, sin d'ora, sui motivi asseritamente ritenuti ostativi all'accoglimento dell'istanza.

1. Sulla disponibilità delle aree interessate dal progetto di coltivazione

Come anticipato, la proponente si accinge a presentare al Tribunale di Lucca un ricorso d'urgenza per ottenere la declaratoria dell'intervenuta usucapione sui mappali interessati dal progetto di coltivazione.

Si tratta, tuttavia, di un passaggio non necessario in quanto:

- a. la disponibilità delle aree risulta già provata, come meglio si andrà a specificare di seguito anche al fine di controdedurre rispetto allo specifico motivo asseritamente ritenuto ostativo all'accoglimento delle istanze;
- b. in ogni caso, sarebbe ed è intervenuta l'usucapione delle aree di cui ai mappali in parola;
- c. l'acquisizione della proprietà tramite usucapione non richiede l'emanazione di un provvedimento del Giudice, poiché la sentenza ha natura meramente dichiarativa in quanto l'acquisizione della proprietà si perfeziona ove ricorrano i fatti e le circostanze indicati dalla disciplina di riferimento;
- d. **pertanto, con specifico riguardo al procedimento autorizzativo che qui ci occupa, l'Amministrazione avrebbe e ha tutti gli elementi per valutare la disponibilità dei beni da parte della proponente, concludendo positivamente l'istruttoria sul punto;**
- e. infatti, la norma attributiva del potere demanda all'Amministrazione procedente ogni valutazione circa la sussistenza del requisito inerente alla disponibilità delle aree interessate dal progetto.

Entrando nello specifico, l'attuale mappale n. 15 coincide con il mappale n. 117 del vecchio Catasto Terreni del Comune di Stazzema, come risulta inequivocabilmente dal Geoportale GEOscopio della Regione Toscana e, in specie, dal portale CASTORE, Catasti Storici Regionali.

A tal proposito, a riprova dell'esatta coincidenza tra il vecchio mappale 117 e il nuovo (attuale) mappale 15, si indica, di seguito, il collegamento diretto alla specifica sezione del portale Geoscopio – Castore (azionabile con la combinazione del tasto sinistro del puntatore mouse e il tasto control della tastiera):

<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/castore.html?cmdUrlComp=N4IgxibCDaoZIAuB7MBhAFgUzAaxADQgCGUoAtsgCZZQgCuAdmNngPKLYBOAzoSFkaIuATyjQADEQBqWHogCWALwXJGWAAlBOAGxUADgsIBGIaJcA%2Bih5hijS2HmWaAGwXkFiYirVZLAGbIAObu5iAB9K6u1lz2PPrEXIKIhABMFoiOxIgAdApUdого%2Bmq5XKkEpiA0AcRRIRkgFdl5BUV1AEadXOWV1VzIPDzIluQ5KOrpma35hTmjFX3hI66jWiosG4j%2B41yDUwRNLUVzRYt5FeFgaihcjKN7B7RHM6ftOZ1UQcHLVUS1equRpvHJnHLyOI0P7VJL2MCqabNLLvebeMAAR3oWBhRDAWFcch2IAAukQdkJRFBGFFXERSshXOIQAAlAAqABEAEJsgCyaAAgmgABIAUQ5%2FHZgoAymy2CzRZK2YK2QLZWxsUQAG5YLhQADMAF9DQQ4HRiFQqAAFZD6ej6fikSBwNQBCqk40eoAA%3D%3D&x=604484.62987578&y=4879140.8096389&scale=636.5111356885844>

Riguardo al vecchio mappale 117, per chiarezza e completezza espositiva è sufficiente rilevare che:

- i. con atto del Notaio Gian Giacomo Guidugli del 5 luglio 1942, rep n. 15189, registrato a Pietrasanta il 20 luglio 1942, al n. 55, Volume n. 112, Bazzichi Ottavio di Silvestro o Augusto, capocava, cedeva a Ballerini Cav. Uff. Andrea fu Prof. Arnaldo, industriale marmo, i particellari 116, 117 e 129, Catasto Terreni, Carte 31297, sezione A, località Soppiastra del Popolo di Terrinca (All. 1);
- ii. successivamente, al fine di soddisfare le proprie pretese, il comitato dei creditori del medesimo Comm. Andrea Ballerini cedeva la proprietà dei medesimi particellari (116, 117 e 129) alla società Turrite S.r.l., con atto del 6 agosto 1956 a rogito del medesimo Notaio Gian Giacomo Guidugli, rep. n. 29567, registrato a Pietrasanta il 21 agosto 1956, al n. 158, Volume n. 112, specificando che la medesima società acquirente “ha inteso acquistare tutti i beni del venditore nei comuni e località indicate”, ovverosia nel Comune di Stazzema e nel Comune di Careggine (All. 2);
- iii. con atto integrativo, rogato dal medesimo Notaio Gian Giacomo Guidugli in data 11 giugno 1963, si dava atto di alcune carenze ed inesattezze contenute nel precedente atto di cessione, evidenziando, in ogni caso, che la compravendita immobiliare riguardava tutte le aree e i mappali di proprietà del cedente ricadenti nel territorio dei Comuni di Stazzema e Careggine (All. 3);
- iv. con atto del 30 dicembre 1989, a rogito del Notaio Emilio Maccheroni di Pietrasanta, repertorio n. 114799, fascicolo n. 12133, la Cecconi Pietro & C. snc acquistava dalla Turrite S.r.l. in liquidazione la piena proprietà di tutti i mappali della cedente ricadenti nel territorio del Comune di Stazzema, tra i quali gli originari i particellari 116, 117 e 129, Catasto Terreni, Carte 31297, sezione A (così individuati nel vecchio Catasto Terreni) (All. 4);
- v. tale società veniva trasformata, con atto del Notaio Marzio Villari di Seravezza, repertorio n. 57.279, raccolta n. 15.833, del 9 febbraio 2015, in società di capitali e, in specie, in società a responsabilità limitata, mutando la propria denominazione da Cecconi Pietro & C. S.n.c. in Cecconi Pietro & C. S.r.l. (All. 5);
- vi. con atto del medesimo Notaio Marzio Villari di Seravezza, repertorio n. 58.007, raccolta n. 16.325, del 18 novembre 2015, la società Pietro Cecconi & C. S.r.l. costituiva una nuova società, la Cave Cecconi S.r.l., nella quale conferiva un ramo di azienda ricomprendente, tra l'altro, tutti i mappali destinati all'esercizio dell'attività estrattiva (All. 6);

- vii. per completezza, si rappresenta infine che, con atto del Notaio Beatrice Davini Bertaccini di Massa, repertorio n. 547, raccolta n. 382, del 29 dicembre 2015, la società Cecconi Pietro & C. S.r.l., socio unico della società Cave Cecconi S.r.l., cedeva la sua intera quota di proprietà agli attuali soci della Cave Cecconi S.r.l., tutti membri della famiglia Cecconi (All. 7).

A conferma di tale assetto proprietario, è il caso di evidenziare che con “*l'atto di costituzione di servitù di passo per accedere a cave di marmo*” del 5 ottobre 1942, repertorio n. 15423, a rogito del Notaio Gian Giacomo Guidugli di Pietrasanta, Eliseo Silvestri concedeva al Cav. Uff. Andrea Ballerini la servitù perpetua di passo, per accedere ai terreni di proprietà del Ballerini, sui mappali 118 e 119 della Sezione A (All.ti 8 e 9).

Il fatto che il Ballerini, dante causa dell'odierna proponente, avesse necessità di procurarsi tale servitù di passo è ulteriore elemento a riprova della proprietà delle aree attigue e, in particolare, del vecchio mappale 117, da sempre a destinazione estrattiva, adibito all'attività di cava, divenuto mappale 15 nel Nuovo Catasto Terreni.

Di tale servitù perpetua si dà atto nel successivo atto del 1989, con il quale la Cecconi Pietro acquistava tutti i terreni a destinazione estrattiva della Turrite S.r.l.; in specie, la servitù viene individuata come peso gravante sulla particella 16 del foglio 3 del nuovo catasto terreni (All. 4).

La servitù in esame sarebbe evidentemente irragionevole e del tutto priva di causa se l'odierna proponente (e il dante causa della stessa) non fossero stati e non fossero, come in effetti sono, proprietari dell'odierno mappale 15, al cui accesso la servitù è univocamente e chiaramente funzionale.

È dunque provato in atti che il mappale 15 sia ed è sempre stato nella piena proprietà e disponibilità della società Cave Cecconi S.r.l.

Nella specie, analoghe considerazioni valgono per i vecchi particellari 116 e 129 rispetto ai quali, in ogni caso, la Cave Cecconi S.r.l. e le sue danti causa hanno sempre mantenuto il possesso pacifico, continuativo e incontestato, godendone come proprietari per oltre venti anni.

2. Sul progetto di ripristino del Canale delle Fredde

Al fine di giungere alla positiva conclusione della conferenza di servizi e del procedimento, sempre a titolo meritorio e senza prestare acquiescenza, il proponente conferma la disponibilità a presentare il progetto di ripristino del Canale delle Fredde.

A tal fine, si produrrà, entro cinque giorni dall'invio della presente, a valere anche quale osservazione e integrazione sullo specifico motivo addotto quale asserito motivo di rigetto, l'elaborato redatto dal professionista incaricato, il Geologo Dott. Sergio Mancini, specificando che, ove ritenuto necessario, la proponente è ben disponibile a specificare e integrare ulteriormente, secondo quanto eventualmente richiesto dall'Autorità procedente e dalla Conferenza di Servizi.

Insistendo, dunque, per le conclusioni già formulate (pag. 3 del presente atto), si fa presente che, entro cinque giorni dall'invio della presente, si procederà all'invio a Codesta Spettabile Autorità procedente:

1. un documento recante ulteriori risultanze catastali, a conferma e riprova della piena disponibilità delle aree interessate dal progetto;

Avv. Francesco Mazzoni
Avv. Antonio De Prata

2. l'elaborato tecnico, redatto dal Geologo incaricato, inerente al progetto di ripristino del Canale delle Fredde.

Con separato messaggio di posta elettronica certificata si procederà all'invio degli allegati indicati nel presente atto.

Avv. Francesco Mazzoni

Avv. Antonio De Prata